

Il Tribunale di Milano ancora sul rito Fornero: è possibile una interpretazione costituzionalmente orientata

Trib. Milano, sez. X civ., ordinanza 10 marzo 2014 (Pres. Gentile, rel. Damiano Spera)

RITO CD. FORNERO – GIUDICE CHE ABBA DEFINITO IL RICORSO PROPOSTO EX ART. 1 COMMA 48 L. 92/2012 – MEDESIMO GIUDICE DESIGNATO ANCHE PER TRATTARE E DEFINIRE L’OPPOSIZIONE PROPOSTA EX ART. 1 COMMA 51 L. 92/2012 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

La normativa ex legge Fornero prevede un procedimento bifasico, caratterizzato da una iniziale fase sommaria e da una successiva fase di merito a cognizione piena, con l'avvertenza che entrambe le fasi hanno tuttavia ad oggetto la medesima res iudicanda. Conseguentemente, non si applicano i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'art. 51, n. 4 c.p.c. non riguarda le ipotesi in cui il giudice che definisce il giudizio abbia emesso precedentemente (ma nel corso dello stesso processo) provvedimenti a cognizione sommaria o con efficacia esclusivamente esecutiva come, ad esempio, le ordinanze ingiuntive ex artt. 186 bis, ter, quater c.p.c. (Cass., ordinanza n. 18047/2008; Corte Cost., ordinanza n. 168/2000). Alla luce di quanto sopra esposto, appaiono applicabili alla presente fattispecie i principi di diritto che si possono enucleare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1999: si impone una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame e dell'art. 51 n. 4 c.p.c., con le modalità descritte dalla Corte Costituzionale e, per l'effetto, non si pone affatto la questione di costituzionalità

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

ORDINANZA
(depositata il 10.3.2014)

Con ricorso ex art. 52 c.p.c. ha dedotto ragione di ricusazione nei confronti del giudice dott.ssa ..., quale assegnataria dell'opposizione ex art. 1, comma 51 legge n. 92/2012, proposta dallo stesso ricusante nei confronti di ... S.p.A. Il ricusante ha allegato che il medesimo giudice adito per l'opposizione ha già trattato del tema controverso - quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, proposto sempre dal B... - emettendo ordinanza di rigetto in data 20 novembre 2013.

Ritiene il Tribunale che il ricorso per ricusazione meriti accoglimento per i seguenti motivi.

1. La normativa

La questione trae origine dall'entrata in vigore della L. 28 giugno 2012 n. 92 (cd. Legge Fornero) che, all'art. 1, commi 47 e ss., disciplina un nuovo procedimento speciale riservato ad alcune tipologie di controversie relative ai licenziamenti (ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro).

La domanda introduttiva di questo nuovo procedimento si propone con ricorso (art. 1, comma 48) al Tribunale in funzione di giudice del lavoro che, con decreto, fissa l'udienza di discussione non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso. In tale udienza, *“Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.”* (art. 1, comma 49).

“Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.” (art. 1, comma 51).

“All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.” (art. 1, comma 57).

“Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.” (art. 1, comma 58).

2. Diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito

Si controverte nella giurisprudenza di merito circa la composizione personale dell'organo competente alla decisione sull'opposizione (art. 1, comma 51). Le ragioni poste a fondamento delle diverse opzioni sono correlate a diverse interpretazioni sulla qualificazione giuridica della

prima fase del procedimento (disciplinata dall'art. 1, comma 48) nonché sul rapporto logico-giuridico intercorrente tra la prima e la seconda fase del descritto procedimento (art. 1, comma 57).

Sui ricorsi per ricusazione analoghi a quello in esame, il Tribunale di Milano si è già pronunciato con numerose ordinanze reiettive (conformi peraltro all'indirizzo espresso da altri Tribunali: Palermo, ord. 28 gennaio 2013; Bergamo, ord. 25 marzo 2013; Piacenza, ord. 12 novembre 2012).

Per converso:

- il Tribunale di Milano, Sez. VIII, con ordinanza dell'11.7.2013, ha accolto il ricorso per ricusazione;

- la Corte d'Appello di Milano – Sezione Lavoro, con la sentenza n.1577/2013, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano - nella persona dello stesso giudice che aveva già pronunciato l'ordinanza di cui alla prima fase del giudizio - ed ha riesaminato il merito della vicenda processuale;

- il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con ordinanza in data 15 gennaio 2014, muovendo dal presupposto che le norme in esame “*consentano (e non vietino) che il giudice della fase urgente (art. 1, comma 49 cit.) possa essere anche giudice della fase di opposizione (art. 1, comma 51 cit.)*”, ha ritenuto “*rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione*”.

3. Gli argomenti a favore del rigetto del ricorso per ricusazione

Nelle (numerose) ordinanze di rigetto del ricorso per ricusazione si argomenta che non sussistono i presupposti per l'astensione e la ricusazione del giudice - per non avere questi già “*conosciuto*” la causa “*come magistrato in altro grado del processo*” (ex art. 51 n. 4 e 52 c.p.c.) - per i seguenti motivi:

a) la prima fase ha natura cautelare e la Cassazione ha sempre ritenuto che il giudice del giudizio di merito possa essere lo stesso che abbia già deciso nella fase cautelare *ante causam*;

b) la prima fase è caratterizzata dalla sommarietà, sia in relazione al rito che alla cognizione, ed il giudice della fase successiva, a cognizione piena, non è “prevenuto” ma rimane sereno ed imparziale, mutando radicalmente (nella seconda fase) il rito e la cognizione. Si argomenta che anche nel procedimento ingiuntivo introdotto con ricorso ex artt. 633 e ss., nessuno ha mai dubitato che il giudice del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo possa essere lo stesso (persona fisica) che abbia emesso il decreto monitorio;

c) la fase dell'opposizione ex art. 1, comma 51 Legge Fornero, non configura un autonomo giudizio di impugnazione sulla medesima *res*

iudicanda e non valgono quindi i principi di diritto esposti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 387/1999, avente ad oggetto la (diversa) ipotesi di opposizione avverso il decreto emesso dal Pretore (ora Tribunale) in funzione di giudice del lavoro, in tema di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.

4. Le ragioni per accogliere il ricorso per ricusazione

Ritiene il Tribunale che le esposte argomentazioni non siano condivisibili.

In primo luogo il rilievo sub a) non è pertinente.

L'art. 1, comma 49 in esame non dà luogo ad un procedimento avente natura cautelare, non essendo affatto rilevante il presupposto del *periculum in mora* e potendo quindi il giudice emettere l'ordinanza di accoglimento del ricorso anche in (comprovata) assenza di qualsiasi (irreparabile) pregiudizio derivante dai tempi di accertamento della contestata legittimità del licenziamento del lavoratore.

Ed inoltre giova rilevare che la maggiore celerità del procedimento in esame riduce ma non annulla del tutto il *periculum in mora* e, quindi, appare senz'altro ammissibile, anche nel corso di questo procedimento (previo specifico ed ulteriore ricorso del lavoratore), l'emissione di ordinanze cautelari (tipiche ed atipiche ex art. 700 c.p.c.), in presenza dei (diversi e specifici) presupposti richiesti dalla legge (per esempio un sequestro conservativo per assicurare l'esecuzione della condanna al risarcimento del danno richiesto dal lavoratore).

In tale prospettiva, essendo manifesta la natura non cautelare del procedimento in esame, allo stesso non sono riferibili i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui è inapplicabile l'art. 51 n. 4 c.p.c. nelle ipotesi in cui il medesimo giudice, assegnatario del giudizio e chiamato alla decisione conclusiva nel giudizio di merito, abbia già conosciuto dello stesso contenzioso, nel medesimo grado o *ante causam*, adottando provvedimenti cautelari (Cass. S.U., ordinanza n. 1783/2011; Cass., sentenza n. 422/2006).

Pertanto non è rilevante neppure il richiamo (nelle ordinanze che decidono sulla ricusazione) all'art. 669 *terdecies* c.p.c., nella parte in cui vieta che del collegio che decide sul reclamo cautelare possa "*far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato*".

E non è quindi condivisibile, per assoluta differenza dei presupposti normativi, la seguente motivazione esposta nella citata ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa in esame: "*sembra comportare, in primis, violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina rispetto all'ipotesi, sostanzialmente simile, prevista dall'art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto un caso di incompatibilità del giudice in una ipotesi abbastanza analoga, per essere adottata quale tertium comparationis.*"

In relazione al rilievo sub b) ritiene il Tribunale che la Legge Fornero abbia introdotto un procedimento di cognizione speciale che si articola

in due fasi: la prima sommaria per il rito e la cognizione e la seconda deformalizzata per il rito, ma a cognizione piena.

Va premesso che, secondo condivisibile ed autorevole dottrina, la cognizione piena è caratterizzata:

- dalla predeterminazione delle forme e dei termini, nonché dei corrispondenti poteri, doveri e facoltà processuali delle parti e del giudice;
- dalla realizzazione piena del contraddittorio in forma anticipata, di talché il provvedimento del giudice è emesso solo dopo che sia stata garantita, ad entrambe le parti, la possibilità di far valere tutte le proprie difese;
- dal passaggio in giudicato formale e sostanziale dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa dal giudice (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.).

Per converso, la cognizione sommaria può essere (di volta in volta) caratterizzata:

- dal contraddittorio posticipato, nel senso che la cognizione è sommaria perché *parziale*: il provvedimento emesso ha per oggetto solo una parte dei fatti rilevanti, i fatti costitutivi, in quanto gli altri potranno essere allegati nel giudizio solo nella fase successiva, nella pienezza del contraddittorio;
- dalle modalità di realizzazione del contraddittorio, che, pur realizzato in via anticipata rispetto alla fase decisoria, è disposto con modalità rimesse alla discrezionalità del giudice e non predeterminate dal legislatore, rimanendo così soppresse le garanzie tipiche del processo a cognizione piena. Il giudice conosce non solo dei fatti allegati dall'attore, ma anche delle difese del convenuto. La cognizione è sommaria perché *superficiale*, in quanto, pur avendo ad oggetto i fatti che fondano la domanda e quelli che fondano le eccezioni, non avviene nelle forme e secondo le modalità previste dal codice processuale civile;
- dall'efficacia del provvedimento del giudice, che può essere idoneo o meno a dettare una disciplina immutabile del diritto controverso.

Ebbene ritiene il Tribunale che, nella prima fase del procedimento in esame (art. 1, commi 48-49), la cognizione sia sommaria non in relazione al primo profilo, atteso che il contraddittorio è instaurato prima dell'emissione dell'ordinanza. Non appare dunque pertinente il citato richiamo della diversa fattispecie relativa al procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., che determina in effetti un contraddittorio posticipato e non compromette la imparzialità e terzietà del giudice della fase di opposizione, chiamato a decidere su una *res iudicanda* affatto diversa da quella esaminata al momento dell'emissione del decreto.

Ma nel procedimento in esame la sommarietà non è neppure correlata al terzo profilo, atteso che anche questa ordinanza non ha solo efficacia esecutiva (ex art. 1, commi 49 e 50), ma è anche suscettibile di giudicato ex art. 2909 c.c., nel senso che (se non impugnata) risolve per sempre la controversia relativa a quel licenziamento posto in essere in quel rapporto di lavoro. Non è immaginabile ipotizzare che, reintegrato

il dipendente con l'ordinanza non impugnata, possa, successivamente, introdursi un autonomo giudizio che ponga ancora in discussione la natura subordinata del rapporto di lavoro ovvero l'efficacia o l'illegittimità di quel licenziamento.

E dunque la sommarietà della cognizione della prima fase è correlata esclusivamente alle modalità di instaurazione del contraddittorio ed alla superficialità della cognizione, atteso che, per dettato normativo, il giudice dovrà procedere *“nel modo che ritiene più opportuno [soltanto] agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio”*.

Sebbene questo inciso normativo sia anche contenuto nell'art. 669 *sexies* c.p.c., tuttavia non v'è contraddizione con quanto innanzi esposto circa la natura non cautelare della prima fase ex artt. 48-49 in esame. Nel procedimento cautelare, infatti, gli atti di istruzione sono *“indispensabili”* *“in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento”* cautelare richiesto e per *“accoglimento”* o *“rigetto della domanda”* (ex art. 669 *sexies* citato) si intende pacificamente il provvedimento cautelare richiesto dal ricorrente e non la decisione sul merito della controversia. Al contrario, nel procedimento ex art. 1, comma 49 in esame, gli atti di istruzione sono *“indispensabili”*, in relazione *“all'accoglimento o al rigetto della domanda”* di merito e cioè ai fini della decisione (con cognizione sommaria, ma suscettibile di giudicato) della legittimità o meno del licenziamento.

Nella successiva fase di impugnazione (ex art. 1, commi 51 e 57), il giudice procede, sia pure con rito deformalizzato, *“agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio (...) e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda”*. La cognizione è piena ed investe (ancora una volta) il merito della controversia: legittimità e/o inefficacia del licenziamento.

Il procedimento si atteggia con modalità (sostanzialmente) riconducibili al procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c..

In definitiva, quindi, la normativa ex legge Fornero prevede un procedimento bifasico, caratterizzato da una iniziale fase sommaria e da una successiva fase di merito a cognizione piena, con l'avvertenza che entrambe le fasi hanno tuttavia ad oggetto la medesima *res iudicanda*. Conseguentemente, non si applicano i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'art. 51, n. 4 c.p.c. non riguarda le ipotesi in cui il giudice che definisce il giudizio abbia emesso precedentemente (ma nel corso dello stesso processo) provvedimenti a cognizione sommaria o con efficacia esclusivamente esecutiva come, ad esempio, le ordinanze ingiuntive ex artt. 186 *bis*, *ter*, *quater* c.p.c. (Cass., ordinanza n. 18047/2008; Corte Cost., ordinanza n. 168/2000).

In relazione al rilievo sub c), alla luce di quanto sopra esposto, appaiono applicabili alla presente fattispecie i principi di diritto che si possono enucleare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1999:

“Nel processo civile la previsione contenuta nell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi "se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del processo" trova fondamento nella "esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di revisio prioris instantiae", che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova - per via del carattere del mezzo di gravame - a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato (ordinanza n. 359 del 1998; sentenza n. 326 del 1997).

Nel sistema originario del procedimento di repressione della condotta antisindacale, nel quale era prevista una fase davanti al Pretore, il quale decideva in ordine alla richiesta di emissione del decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ed una eventuale opposizione avanti al Tribunale, non si poteva dubitare della sussistenza di una duplicità di fasi processuali, la seconda delle quali avanti al Tribunale assumeva tutte le caratteristiche di un ulteriore grado di giudizio. Pertanto, la fattispecie rientrava all'evidenza nell'ambito della previsione dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., avuto riguardo anche alla considerazione che il provvedimento ex art. 28 cit. aveva una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione - di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti. Nello stesso tempo la valutazione delle condizioni che legittimano il provvedimento ex art. 28 non divergeva - quanto a parametri di giudizio - da quella che deve compiere il giudice dell'eventuale opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria; allo stesso modo, risultando identici l'oggetto e il presupposto dell'azione di tutela contro la condotta antisindacale nelle due fasi, la seconda di esse assumeva valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae.

Il rapporto tra le due fasi, sotto il profilo della imparzialità-terzietà del giudice, non può, ora, ritenersi mutato per il semplice sopravvenuto intervento di modifica (legge 8 novembre 1977, n. 847, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970) della sola norma sulla competenza (...) “In altri termini, la espressione "altro grado" non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario.

Infine, non può impedire la anzidetta interpretazione dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., la circostanza che l'ufficio giudiziario

rimettente abbia dei criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle periodiche, nel senso della identità del giudice delle due fasi, posto che una determinazione organizzativa-amministrativa, non può derogare a principi contenuti nelle norme processuali e costituzionali, dovendo il giudice disapplicarla - in quanto priva di forza di legge - se in contrasto con detti principi” (così Corte Cost., sentenza n. 387/1999).

Tutte le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale si attagliano alla fattispecie concreta:

- in mancanza di opposizione il provvedimento che conclude la prima fase è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato tra le parti;
- la successiva fase di opposizione ha per oggetto un vero e proprio giudizio di impugnazione del provvedimento mediante la *revisio prioris instantiae*, atteso che la *res iudicanda* è la stessa della prima fase, alla luce di quanto esposto e tenendo altresì conto della circostanza che possono essere introdotte ulteriori domande, ma solo a condizione che *“siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti”*;
- si impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame e dell’art. 51 n. 4 c.p.c., con le modalità descritte dalla Corte Costituzionale e, per l’effetto, non si pone affatto la questione di costituzionalità sollevata (invece) dalla citata ordinanza della Sezione Nona di questo Tribunale;
- la necessità di riassegnazione del fascicolo ad altro giudice senza *“prevenzione”* sul giudizio di opposizione non contrasta con esigenze organizzative e comunque queste ultime non possono mai legittimare la lesione dei superiori valori costituzionali relativi al giusto processo *“come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 Costituzione) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione)”* (in questi termini la citata sentenza Corte Cost. n. 387/1999);
- anche il C.S.M., con delibera consiliare del 17.5.2012, nel rendere il parere sul testo del Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri concernente *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, pur prevedendo *“un notevole aggravio di funzionalità dei tribunali medi e piccoli”* stigmatizzava che la fase di opposizione in esame, *“assimilabile a quella a decreto ex art. 28 l. 300/70, non potrà essere trattata dallo stesso giudice che ha trattato la fase urgente, per problemi di incompatibilità discendenti dalla nota sentenza della Corte Cost. 15 ottobre 1999, n. 387”*.

All'accoglimento del ricorso consegue la designazione del giudice che deve sostituire quello ricusato, designazione che va effettuata, secondo quanto previsto dalle vigenti Tabelle di organizzazione del Tribunale di Milano, individuando quale giudice del procedimento di opposizione

R.G. n. 16248/2013 Tribunale di Milano - Sezione Lavoro il magistrato che, in quella Sezione, segue in ordine di anzianità e, quindi, il dr. ...

P. Q. M.

Visti gli artt. 52 e ss. c.p.c.;

in accoglimento della ricsuzione di cui al ricorso, sostituisce, nel procedimento di opposizione R.G. n. 16248/2013 Tribunale Milano - Sezione Lavoro, al giudice ricsutato dott.ssa ... il dr. ..., magistrato che, nella Sezione Lavoro, la segue in ordine di anzianità.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al giudice dott.ssa ...

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio di questo Tribunale, in data 12 febbraio 2014.

ORDINANZA DEPOSITATA IL 10.3.2014